



FEDERCHIMICA  
ASSOBIOTEC

Associazione nazionale per lo sviluppo  
delle biotecnologie

## **Memoria Federchimica-Assobiotec A.S. 1800 Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

Federchimica-Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta circa 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali.

Costituita nel 1986 all'interno di Federchimica, Assobiotec fa parte di Confindustria ed è socio fondatore di EuropaBio, l'Associazione Europea delle Bioindustrie e di ICBA, l'International Council of Biotechnology Association. In Italia è socio fondatore, attraverso Federchimica, del Cluster Nazionale delle Scienze della Vita ALISEI e del Cluster Nazionale della Chimica verde SPRING. Partecipa costantemente ed attivamente ai lavori dei Cluster Blue Growth e del Cluster Agrifood Nazionale CLAN.

L'Associazione riunisce realtà diverse – per dimensione e settore di attività – che trovano una forte coesione nella vocazione all'innovazione e nell'uso della tecnologia biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, cura dell'ambiente, agricoltura e alimentazione. Nell'ambito delle attività biotech delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano, l'incidenza degli investimenti in R&S sul fatturato si attesta stabilmente su valori superiori al 20%, con punte fin oltre al 70% per le micro imprese.



## **ANALISI DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

In linea generale si condividono scopo e contenuti del provvedimento in oggetto, valutando positivamente la proposta collaborazione fra Ministero della Salute e ISTAT ai fini dell'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2.

Riteniamo, però, importante richiamare l'attenzione su alcuni aspetti particolari all'interno della proposta di legge.

### **Articolo 1, comma 3:**

- Consideriamo opportuno definire criteri di rilevanza statistica per l'individuazione di uno o più campioni casuali di individui che si inviteranno a sottoporsi alle analisi sierologiche. In base allo scopo dello studio, il tipo di campionamento e la numerosità saranno fondamentali.

### **Articolo 1, comma 6:**

- Reputiamo utile la definizione dei criteri attraverso cui regioni e province autonome selezioneranno i laboratori per la raccolta, l'analisi e la refertazione dei campioni. Peraltro, sarebbe opportuno precisare se nella selezione rientreranno anche i laboratori privati.
- Stabilito che i campioni raccolti saranno analizzati e refertati da laboratori selezionati e, quindi, consegnati all'Istituto Spallanzani, andrebbe meglio definito il ruolo dell'Istituto medesimo. Nello specifico, lo Spallanzani riceverà i campioni per una conferma o per lo stoccaggio?
- Al fine di garantire l'uniformità dei dati collezionati, consideriamo necessaria l'implementazione di un metodo condiviso di raccolta, analisi e refertazione dei campioni, individuato secondo precisi criteri, trasparenti e condivisi.

Infine, vogliamo invitare ad una riflessione sui "dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche" di cui all'articolo 1, comma 12.

Poiché ancora si discute su quali siano i test sierologici affidabili, ci si chiede se verranno condotti test di confronto e, nel caso, da chi. Sono molte, infatti, le aziende che, pur rispettando i requisiti richiamati dal successivo comma 13, non dispongono di test sierologici sufficientemente testati.